

STATUTO DI ASSOFIDUCIARIA
(approvato dalle Assemblee Sezionali e dalla Assemblea Generale
in sede straordinaria del 19 novembre 2013)

ART. 1 COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 36 del codice civile, è costituita la ASSOSERVIZI FIDUCIARI – in breve ASSOFIDUCIARIA - tra soggetti autorizzati all'attività ed ai servizi di fiducia, di trust e di investimento nei settori finanziario, societario e patrimoniale.

La sede legale ed amministrativa dell'associazione è in Roma.

ART. 2 SCOPO

L'associazione si propone lo studio e la trattazione dei problemi che, direttamente o indirettamente, riguardano l'attività degli associati e la tutela degli interessi comuni o specifici delle categorie rappresentate nelle commissioni di cui al successivo articolo 5.

In particolare, l'associazione:

- a) promuove il coordinamento dell'attività degli associati, anche con la predisposizione di regole di condotta, di cui raccomanda l'adozione, nel pieno rispetto degli indirizzi operativi di ciascuno di essi;
- b) cura l'informazione sulla legislazione di interesse, ne assiste l'interpretazione ed, ove necessario, ne promuove l'adeguamento;
- c) cura la formazione nell'interesse degli associati;
- d) cura i contatti con autorità, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati comunque interessati alla attività dell'associazione;
- e) cura ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'associazione non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

E' fatto divieto di svolgere attività commerciale se non attraverso Assoservizi Fiduciari s.r.l., di cui detiene la partecipazione totalitaria.

ART. 3 AMMISSIONE ASSOCIATI

La domanda di ammissione all'associazione è presentata in ogni tempo con l'indicazione della commissione o delle commissioni cui il candidato intende partecipare.

Sulla domanda, si pronuncia il comitato direttivo nel quadro dei requisiti statutari e generali stabiliti dal comitato stesso.

ART. 4 RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA – SOSPENSIONE

Il recesso può essere esercitato in ogni tempo; ha effetto, anche ai fini contributivi, dalla fine dell'anno in corso alla data del recesso stesso, purché comunicato a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

Per inadempimento delle norme legali e statutarie, il comitato direttivo può disporre la temporanea sospensione dell'associato o, nei casi più gravi, l'esclusione. La sospensione può essere disposta anche a seguito di provvedimento di sospensione da parte della autorità di vigilanza. Contro la deliberazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, ai probiviri tenuti a pronunciarsi nel termine di tre mesi.

Il comitato direttivo è tenuto a disporre la decadenza dell'associato in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della sua attività e in caso di inadempimento della contribuzione di cui all'art. 18, previa formale contestazione del comitato direttivo stesso.

Gli associati receduti, esclusi, o decaduti, o che per qualsiasi altra causa abbiano cessato di far parte dell'associazione, non hanno diritto né al rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso, né hanno alcun altro diritto sul fondo comune di cui al successivo art. 17.

ART. 5 STRUTTURA ASSOCIATIVA

L'associazione promuove commissioni di studio, tenuto conto delle tipologie di attività degli associati.

Le commissioni possono essere istituite con deliberazione del comitato direttivo, purché su richiesta di non meno di dieci partecipanti. Possono essere sciolte quando si rivelano non più operative.

Gli associati partecipano alle commissioni su richiesta all'associazione.

Ciascuna commissione, nell'ambito dei propri componenti, elegge a maggioranza un coordinatore.

La presenza di estranei ai lavori della commissione è preventivamente autorizzata dal segretario generale, su istanza del coordinatore.

Le commissioni hanno funzione di studio e propositive; esaminano questioni inerenti la commissione stessa; formulano proposte da sottoporre al comitato direttivo. In tal caso, il coordinatore della commissione proponente partecipa alla seduta del comitato direttivo, senza diritto di voto, qualora non sia membro di quest'ultimo organismo.

ART. 6 ORGANI

Sono organi:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il collegio dei probiviri.

ART. 7 ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal comitato direttivo, per le deliberazioni di cui al successivo art. 8. E' convocata ogni qualvolta il comitato direttivo lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da un quinto degli associati in regola con i contributi associativi, con indicazione delle materie da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede associativa o altrove, purché in Italia, per lettera raccomandata, PEC, fax, o altro mezzo idoneo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito non meno di quindici giorni prima della data della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza, è convocata almeno tre giorni prima per telegramma, ovvero per fax o PEC. Nella convocazione è indicata la data della seconda convocazione non oltre il 30° giorno successivo a quello fissato per la prima. La convocazione per il rinnovo delle cariche associative indica il termine per la presentazione delle liste dei candidati, ai sensi del successivo articolo 10.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti secondo l'ordine di età; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, l'assemblea sarà presieduta dal componente più anziano, secondo l'ordine di età, del comitato direttivo. Il presidente nomina un segretario che con lui sottoscrive il verbale dell'assemblea, ove non sia redatto da notaio.

ART. 8 POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) nomina il presidente e gli altri componenti del comitato direttivo;
- b) nomina i componenti del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri ed i rispettivi supplenti;

- c) definisce gli indirizzi generali dell'associazione;
- d) approva, su proposta del comitato direttivo, il conto di previsione annuale, al più tardi entro il nono mese dell'esercizio cui fa riferimento;
- e) approva, su proposta del comitato direttivo, il rendiconto economico al 31 dicembre di ogni anno, inerente la gestione dell'associazione e la relazione sull'attività svolta nell'anno;
- f) delibera, su proposta del comitato direttivo, la misura, le modalità ed i termini dei contributi, di cui al successivo art. 18;
- g) determina l'emolumento per il presidente, ove non scelto tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione degli associati;
- h) dispone il rimborso spese – anche sotto forma di gettoni di presenza, quando è stabilito in forma forfettaria - per il presidente, per i componenti del comitato direttivo e per il collegio dei revisori;
- i) delibera le modifiche di statuto;
- j) delibera lo scioglimento dell'associazione.

ART. 9 VOTO, DELEGHE E MAGGIORANZA NELLA ASSEMBLEA

Sono ammessi all'assemblea ed esercitano il diritto di voto gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Sono esclusi dalla votazione in assemblea, gli associati in mora con il pagamento dei contributi riferiti all'anno precedente a quello della assemblea.

Il totale dei voti in assemblea è pari all'ammontare dei contributi associativi, di cui all'art. 18 punto II e ogni associato vota con un numero di voti pari al contributo associativo a suo carico dell'anno precedente; la quota è inscindibile; ogni associato vota una sola volta.

Gli associati ammessi in corso d'anno votano in base al contributo associativo calcolato pro rata temporis.

La delega di voto può essere conferita solo ad altro associato, che non può riceverne più di tre.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti e – in seconda convocazione – degli associati intervenuti, qualunque sia il numero dei voti.

Le deliberazioni dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Le modifiche statutarie sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei voti spettanti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche degli articoli 8, 9, 10 e 21 del presente statuto sono approvate con il voto favorevole

della maggioranza delle associate costituite in assemblea; ogni Associato ammesso all'Assemblea ha diritto ad un voto.

ART. 10 NOMINA DEL COMITATO DIRETTIVO **(VOTO PER LISTA)**

La nomina delle cariche associative avviene mediante presentazione di una o più liste, sottoscritte e presentate, da almeno quindici associati che rappresentino almeno il 10% dei contributi, spedita con lettera raccomandata, PEC, fax, o altro mezzo idoneo, non oltre la data stabilita dal comitato direttivo ai sensi del precedente articolo 7. Ogni associato può sottoscrivere e votare una sola lista, una sola volta.

Per la nomina del comitato direttivo ogni lista dovrà contenere l'indicazione del candidato presidente e di diciassette candidati consiglieri.

In caso di presentazione di più liste, la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti nominerà i primi quindici candidati compreso il presidente; la seconda lista maggiormente votata nominerà i restanti tre consiglieri.

Fatta eccezione per il presidente, i candidati consiglieri dovranno essere scelti tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione nelle associate. La cessazione dalla carica o da qualsiasi rapporto con l'associato - che dovrà darne tempestiva comunicazione alla associazione - comporta la decadenza del consigliere.

Il comitato direttivo dura in carica un triennio e può essere integrato così come indicato e definito dal comitato direttivo, a norma dell'articolo 12, lettera q). Il componente integrato ha la stessa posizione dei componenti eletti.

Il comitato direttivo nomina - tra i suoi componenti - fino a due vice presidenti.

Al di fuori dell'ipotesi prevista all'art. 8, lettera h), ai consiglieri possono essere corrisposti esclusivamente eventuali rimborsi degli oneri sostenuti in funzione della carica.

In caso di mancanza del presidente durante il triennio, il vice presidente più anziano lo sostituirà fino alla prossima assemblea che dovrà nominare il nuovo presidente con la maggioranza della assemblea ordinaria. Il presidente nominato dura in carica fino alla scadenza del comitato direttivo.

In caso di mancanza di un consigliere durante il triennio, il comitato direttivo provvederà alla cooptazione di un nuovo consigliere, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero comitato. Delle cooptazioni intervenute nell'anno viene data immediata informativa alle associati e formale comunicazione all'assemblea annuale.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, il comitato direttivo decadrà e dovrà essere convocata l'assemblea per il rinnovo dell'intero comitato direttivo.

ART. 11 COMITATO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

Il comitato direttivo è convocato nella sede legale o in altro luogo in Italia dal presidente, per lettera raccomandata, fax, PEC, e-mail o altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. In caso di assenza o impedimento del presidente, il comitato direttivo è convocato dal vice presidente più anziano.

Il comitato direttivo si riunisce almeno ogni trimestre e, comunque, quando sia ritenuto opportuno dal presidente o da uno dei vice presidenti o da almeno cinque dei suoi componenti.

Le riunioni del comitato possono essere tenute per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione se ne dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La sede della riunione si intende nel luogo in cui si trova il presidente.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto dei presenti il voto del presidente vale doppio. Per le votazioni relative al segretario generale è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Delle riunioni del comitato direttivo viene tenuto verbale a cura del segretario generale o di persona all'uopo designata.

L'ingiustificata assenza a due riunioni consecutive comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

Alle sedute del comitato hanno diritto di partecipare il presidente del collegio dei revisori, od un revisore delegato dallo stesso presidente, il segretario generale ove nominato e, nell'ipotesi di cui all'art. 5, il coordinatore della commissione proponente.

ART. 12 POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo ha ogni competenza che non sia riservata ad altro organo. In particolare:

- a) dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- b) attua gli indirizzi generali disposti dall'assemblea, tenuto conto delle esigenze specifiche delle commissioni;
- c) assume i provvedimenti per attuare gli scopi della associazione;
- d) nomina e revoca, con maggioranza qualificata di cui all'articolo 11, il segretario generale, che può non essere dipendente dell'associazione, fissandone poteri e compenso;
- e) supervisiona l'attività del segretario generale e delle strutture operative dell'associazione;
- f) predispose il conto annuale di previsione;
- g) propone l'ammontare dei tetti proporzionali, sui quali vengono calcolati i contributi annuali, di

cui all'art. 18, punto II; stabilisce la misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi di cui al successivo art. 18, tenuto conto anche di eventuali spese straordinarie legate alle attività delle singole commissioni e dei costi da sostenere per i servizi affidati ad Assoservizi Fiduciari s.r.l.; ha facoltà di chiedere una contribuzione straordinaria ai componenti le singole commissioni per la copertura, in parti uguali, delle spese, per iniziative specifiche;

- h) predisporre il rendiconto di ciascun anno di gestione e la relazione per l'assemblea;
- i) definisce i principi generali di ammissione e permanenza nella associazione; delibera sulle domande di ammissione all'associazione;
- j) determina i poteri e le facoltà del presidente e dei vice presidenti;
- k) formula regole di comportamento per gli associati. In particolare, precisa le modalità di comunicazione a mezzo organi di stampa, anche per le iniziative delle commissioni. Le commissioni ed i loro coordinatori non hanno rappresentanza esterna;
- l) promuove, per gli inadempimenti delle norme legali, statutarie o di quelle di cui alle lettere i) e k) del presente articolo, i procedimenti di cui all'articolo 4 dello statuto;
- m) promuove studi e ricerche nell'interesse comune degli associati;
- n) coordina le iniziative promosse anche dalle singole commissioni;
- o) affida a terzi o a speciali gruppi di lavoro, e di studio, lo studio di determinate questioni, progetti, proposte di carattere economico giuridico e fiscale e quant'altro di comune interesse, determinando i compensi ed i rimborsi spese;
- p) provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del collegio dei revisori e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo, come indicato nell'art. 21, in caso di scioglimento dell'associazione;
- q) ha facoltà di procedere – all'unanimità dei componenti - alla cooptazione di uno o due consiglieri scelti anche al di fuori dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nelle associati, in considerazione della personalità del prescelto.

ART. 13 PRESIDENZA

Il presidente, o in caso di assenza o impedimento uno dei vice presidenti, rappresenta la associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e alle liti, di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

In caso di urgenza, il presidente potrà compiere gli atti di competenza del comitato direttivo, salvo ratifica da parte di questo, da effettuarsi alla prima riunione utile.

ART. 14 SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale - ove nominato - ha la responsabilità dell'organizzazione dell'associazione, attua le deliberazioni del comitato direttivo e dirige, coordina, supervisiona, valuta e controlla l'attività delle strutture operative dell'associazione e dei consulenti, prendendo tutti i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi della associazione, sulla base degli indirizzi suggeriti dal comitato direttivo.

In particolare:

- a) svolge le attività istruttorie per il comitato direttivo e per l'assemblea;
- b) riferisce ad ogni riunione del comitato direttivo, sulle attività svolte e sottopone i problemi operativi riscontrati nell'esercizio delle proprie funzioni.
- c) esercita funzioni tecniche;
- d) è responsabile della contabilità, controlla gli impegnativi di spese e coordina la attività contabile della stessa.

Il segretario generale, se non diversamente previsto, resta in carica finché non viene revocato dal comitato direttivo.

ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI

Per la nomina del collegio dei revisori si procede con le stesse modalità di voto stabilite per le nomine del comitato direttivo, con liste contenenti l'indicazione di tre componenti effettivi e due supplenti scelti preferibilmente fra gli iscritti ad uno degli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri, degli avvocati, dei revisori legali dei conti.

Nel caso di presentazione di più liste, la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti nominerà due componenti effettivi ed un supplente, mentre la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, nominerà il terzo revisore effettivo ed il secondo supplente.

Il collegio, al proprio interno, elegge il presidente.

Il collegio dei revisori resta in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori:

- a) vigila sulla gestione economica della associazione e potrà richiedere informazioni agli amministratori della società controllata di cui all'art. 2;
- b) convoca l'assemblea qualora non vi provveda il comitato direttivo;
- c) riferisce all'assemblea sul rendiconto di gestione annuale, nonché sulle eventuali spese sostenute dalle singole commissioni;
- d) partecipa, attraverso il suo presidente, alle riunioni del comitato direttivo così come indicato all'art. 11, ultimo comma;
- e) verifica le procedure di determinazione dei contributi.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per la nomina del collegio dei probiviri si procederà con le stesse modalità di voto stabilite per l'elezione del comitato direttivo, con liste contenenti l'indicazione di tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra membri qualificati degli organi di amministrazione direzione o controllo di associate, oppure soggetti aventi i requisiti per essere iscritti negli albi professionali indicati all'articolo precedente.

Nel caso di presentazione di più liste, la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti nominerà due componenti effettivi ed un supplente, mentre la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, nominerà il terzo revisore effettivo ed il secondo supplente.

Il collegio, al proprio interno, elegge il presidente.

Il collegio dei probiviri resta in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il collegio si pronuncia sui ricorsi da chiunque presentati allo scopo di dirimere controversie tra gli organi della associazione tra di loro e/o nei confronti degli associati, ovvero tra le varie commissioni in cui si articola l'associazione.

Il collegio, infine, si pronuncia sui ricorsi avverso le decisioni del comitato direttivo a norma dell'art. 4 del presente statuto.

ART. 17 FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune è formato:

- a) dalle quote associative annuali richieste a copertura delle spese comuni e dagli eventuali contributi versati dagli associati all'atto dell'adesione;
- b) dai residui attivi della gestione associativa riferiti alle spese della associazione;
- c) dai beni a qualsiasi titolo acquisiti;
- d) da eventuali residui attivi rivenienti dalle contribuzioni straordinarie poste a carico delle singole commissioni in cui si articola l'associazione.

Le liquidità dell'associazione devono essere depositate presso banche e possono essere investite in titoli dello Stato, garantiti dallo Stato o assimilati.

Le eventuali contribuzioni straordinarie di pertinenza delle singole commissioni sono meramente figurative e le relative registrazioni contabili avvengono al solo fine di una migliore ripartizione degli ammortamenti e delle spese di manutenzione e gestione, laddove detti costi siano da porre a totale carico degli iscritti ad ogni singola commissione, in quanto di carattere meramente interno, ad ogni effetto civilistico e fiscale.

Le liquidità della associazione possono essere investite con delibera dell'assemblea, su proposta del comitato direttivo, nell'acquisto di un immobile destinato a sede associativa.

ART. 18 CONTRIBUTI

Gli associati sono tenuti a corrispondere:

- I. un contributo una tantum, all'atto dell'ammissione, ove deliberato dalla assemblea su proposta del comitato direttivo;
- II. un contributo annuo per fronteggiare le spese associative le cui modalità e termini di versamento saranno, su proposta del comitato direttivo, determinati dalla assemblea in base al preventivo di spesa, agli introiti e all'esito della gestione dell'esercizio precedente.
Il contributo annuo è ripartito, fra tutti gli associati, in quote proporzionali all'ammontare della voce "a" dell'art. 2425 c.c. riferita alla attività di cui alla legge n. 1966 del 23.11.1939, ovvero della corrispondente voce di conto economico prevista da leggi speciali; dati tutti risultanti dal bilancio approvato dell'ultimo esercizio di ciascun associato, fatta avvertenza che, ove la suddetta voce "a" dell'art. 2425 c.c. includa i ricavi di attività estranee all'attività fiduciaria, l'associato dovrà fornire alla associazione i dati disaggregati della voce "a" anzidetta al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari a determinare i contributi dovuti annualmente. Potranno essere individuate altre voci di bilancio da prendere a riferimento per la determinazione dei contributi di cui sopra, da sottoporre alla assemblea per le deliberazioni di competenza.

I contributi annui non potranno, comunque, essere inferiori allo 0,5 % o superiore al 15% del totale delle spese annuali; tali limiti potranno essere modificati dal comitato direttivo in sede di presentazione del bilancio preventivo all'assemblea.

Al fine del calcolo del contributo annuo, gli associati dovranno trasmettere il proprio bilancio entro sessanta giorni dalla data della sua approvazione. In mancanza, essi dovranno provvisoriamente corrispondere un contributo pari a quello dell'anno precedente aumentato del 20%, salvo conguaglio.

Ove in sede di rendiconto si verifici un disavanzo, lo stesso sarà ripianato mediante aumento per pari importo del preventivo dell'esercizio successivo, salvo che l'assemblea non deliberi di imputarlo a debito del fondo comune, di cui al precedente art. 17.

Tutti i contributi associativi devono essere corrisposti entro un mese dalla richiesta dell'associazione. In caso di mancata, o parziale, corresponsione di detti contributi entro i trenta giorni successivi al sollecito, saranno dovuti gli interessi di mora in misura pari agli interessi legali, salvo maggiori danni. In ogni caso, a decorrere dalla data di messa in mora, sarà sospeso sia l'invio della corrispondenza all'associato da parte dell'associazione, che ogni altro servizio fornito per il tramite di Assoservizi Fiduciari s.r.l. Decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di messa in mora, il comitato direttivo potrà dichiarare la decadenza dell'associato.

Per gli associati che dovessero aderire alla associazione in corso dell'anno, i contributi – determinati secondo statuto – saranno calcolati pro rata temporis.

Per sopperire alle esigenze finanziarie necessarie per l'operatività della associazione, potranno essere richiesti acconti a valere sui contributi dovuti dagli associati.

Contribuzioni straordinarie potranno essere richieste agli associati iscritti ad una o più commissioni, per fronteggiare iniziative specifiche destinate alle attività della commissione e deliberate dalla

maggioranza dei partecipanti. In tal caso le spese, fatto salvo quanto stabilito con il presente articolo, verranno ripartite in parti uguali tra gli iscritti alla commissione e non costituiranno base di calcolo ai fini dell'attribuzione dei voti alle singole associate in sede assembleare.

In sede di approvazione del preventivo di spesa di Assofiduciaria sarà altresì approvato il preventivo dei costi che verranno corrisposti direttamente dagli associati stessi ad Assoservizi Fiduciari s.r.l., sulla base di una ripartizione effettuata dal comitato direttivo secondo le medesime modalità con cui vengono conteggiati i contributi associativi di cui al sopra indicato punto II. Gli associati ad Assofiduciaria sono pertanto obbligati anche nei confronti di Assoservizi Fiduciari s.r.l. per i canoni definiti con le modalità di cui sopra e portati in approvazione nella assemblea della associazione in sede di presentazione del conto di previsione e dei contributi annuali.

Fintanto che i contributi dovuti ad Assofiduciaria e i canoni dovuti ad Assoservizi Fiduciari s.r.l. non saranno approvati, gli associati saranno tenute a pagare i contributi e i canoni dell'esercizio in misura pari a quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 19 RENDICONTO DI GESTIONE

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Il progetto di rendiconto di gestione dell'associazione, predisposto dal comitato direttivo, deve essere consegnato al collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea e deve inoltre essere comunicato a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data di riunione dell'assemblea.

ART. 20 DURATA

L'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 21 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie:

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di cinque associati;
- b) su delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9.

In caso di scioglimento dell'associazione, il comitato direttivo, come stabilito nell'art. 12, lettera p), provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto controllo del collegio dei revisori e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo, tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 2.

E' vietato l'utilizzo, in qualsiasi forma ed in qualsiasi modalità, diretta e/o indiretta, da parte degli ex associati, del termine Assofiduciaria e del relativo marchio.

ART. 22 RINVIO

Per tutto quanto non è specificatamente contemplato nel presente statuto si applicano le norme del libro I, titolo II, capo III, in particolare gli articoli 36, 37 e 38 del codice civile.

All'associazione si applicano altresì le norme disciplinanti il trattamento tributario degli enti non commerciali e, segnatamente, il D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue modificazioni ed integrazioni.

ART. 23 CLAUSOLA ARBITRALE

Salvo quanto stabilito al precedente art. 16, la definizione di qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'associazione e fra gli associati fra di loro per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, nonché in merito a tutto quanto attiene i rapporti associativi, sarà devoluta, su istanza della parte interessata, ad un arbitro, oppure ad un collegio arbitrale costituito da tre arbitri di cui due nominati dalle rispettive parti ed il terzo che presiede il collegio, nominato dal presidente della camera arbitrale di Roma. Se le parti non sono d'accordo per la nomina di un unico arbitro, prevale la scelta del collegio.

La determinazione dell'arbitro o del collegio arbitrale sarà considerata come espressione della volontà stessa delle parti.

ART. 24 NORME TRANSITORIE

La delibera di approvazione dello statuto viene immediatamente trasmessa alle associate.

Lo statuto entra in vigore il 30° giorno dalla data di trasmissione agli associati.

Fino alla scadenza ordinaria delle cariche, il comitato di presidenza ed il presidente sono prorogati, con le competenze del nuovo statuto. Sono soppressi il consiglio direttivo e le sezioni.

Il collegio dei revisori e dei probiviri, rimangono in carica, con le nuove competenze, fino alla assemblea.

L'assemblea per la composizione dei nuovi organi associativi deve essere convocata non oltre dicembre 2014.

Alla ricomposizione degli organi provvederà l'assemblea a scadenza ordinaria, sulla base del nuovo statuto, con le nuove procedure.

Con l'entrata in vigore dello statuto, ferma la competenza del comitato direttivo alla soppressione ai sensi del nuovo statuto, sono istituite le seguenti **commissioni** che riproducono le precedenti

sezioni:

N. 1

Società esercenti l'attività fiduciaria e di revisione ex L. 1966/1939.

N. 2

Soggetti che svolgono attività di organizzazione, assistenza alle aziende, revisione contabile alle aziende e servizi a società ed enti.

N. 3

Soggetti comunque abilitati all'esercizio dei servizi di investimento individuali e collettivi, anche in attuazione di norme previdenziali.

N. 4

Commissione per il Trust.

N. 5

Società fiduciarie di estrazione professionale.

N. 6

Tematiche connesse all'amministrazione fiduciaria di beni per il tramite di intermediari finanziari.